

A. Cariffe e Proposte

ARCHIVIO
SICILIANO
N.º
GIULIO
PUBBLICAZIONI POPOLARI




Corporate Heritage
& Historical Archive



TABELLE PRONTUARIE

DI TORINO

CASSA MUTUA C. ITALIANA PER LE PENSIONI



LEGGE IV APRILE MCMXXII-N: CCCV
 LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE EMESSE DALL'ISTITVO
 NAZIONALE SONO CARENTI DALLO STATO
 • ART. I DELLA LEGGE •
 I CAPITALI E LE RENDITE ASSICURATE
 PRESSO L'ISTITVO NAZIONALE
 SONO INSEQUESTRABILI
 • ART. XIX DELLA LEGGE •

ISTITVO NAZIONALE
 DELLE
 ASSICURAZIONI

1913

VIA UMBRIA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

ROMA



(Vita intera e mista)

per la trasformazione
delle quote di riparto spettanti ai soci della Cassa M. P. T.
in premi unici di assicurazioni a tariffe ordinarie

TABELLE PRONTUARIE

DI TORINO

CASSA MUTUA C. ITALIANA PER LE PENSIONI

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI



Corporate Heritage
& Historical Archive

I valori delle tabelle prontuarie, che l'Istituto Nazionale presenta ai soci della Cassa Mutua Pensioni di Torino potranno in conseguenza subire variazioni dipendenti dagli accertamenti delle quote di riparto cui provvede il R. Commissario per la liquidazione della Cassa, a norma dell'articolo 22 della legge 4 aprile 1912, n. 305.

Per il computo delle tabelle prontuarie qui unite, si è presa per base la serie dei coefficienti di rendimento che più sotto si riportano, calcolati dalla Cassa Mutua Pensioni di Torino per la determinazione approssimativa delle quote di riparto in relazione alle diverse anzianità acquisite dai singoli soci.

Le seguenti tabelle prontuarie per contratti di assicurazione vita intera e contratti di assicurazione mista, durata 20, 25 e 30, indicano *approssimativamente* quale sarà la maggiorazione di capitale assicurato per ogni quota di riparto spettante ai soci iscritti alla Cassa Pensioni dal 1893 al 1908; i versamenti delle quote mensili presso la Cassa, si suppongono effettuati sino a tutto il dicembre 1912.

Per i soci della Cassa Mutua Pensioni di Torino che sottoscrivano alle ordinarie condizioni di tariffa, un contratto nella forma vita intera o mista e per un capitale non inferiore a lire 2000, è consentita la trasformazione delle quote di riparto loro spettanti, in un premio unico per una assicurazione di eguale forma e durata, secondo le modalità e conformemente alle norme dettate stabilite con circolari U. X n. 2 e 3 dell'Istituto Nazionale.

NOTE ESPLICATIVE.



Coefficienti di rendimento calcolati dalla Cassa Mutua Pensioni di Torino e pubblicati nel *Boletino Ufficiale* del 10 gennaio 1913:

ANNO	Coefficiente	ANNO	Coefficiente
1893	1.93	1901	1.43
1894	1.86	1902	1.38
1895	1.79	1903	1.33
1896	1.72	1904	1.28
1897	1.65	1905	1.24
1898	1.60	1906	1.20
1899	1.54	1907	1.16
1900	1.48	1908	1.11

Assicurazione a forma vita intera a premio vitalizio

(Tariffa I).

Con il contratto di assicurazione a *vita intera* premio vitalizio, l'Istituto si impegna di corrispondere un determinato capitale alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga, e l'assicurato si obbliga di pagare il premio durante tutta la vita.

Esempio: Un giovane di età attuale anni 24 erasi iscritto alla Cassa Mutua Pensioni di Torino nel secondo semestre 1896 per n. 5 quote. Stipula ora con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni un contratto a forma vita intera premi vitalizi per lire 10,000. Desidera conoscere di quanto, *in via approssimativa*, verà maggiorato il suo contratto se rilascerà le quote di riparto che gli spettano dalla liquidazione della Cassa Mutua Pensioni.

Il socio potrà quindi ritenersi assicurato complessivamente per lire 15,100 circa.

$$1023 \times 5 = 5115.$$

Le tabelle pronuarie per il secondo semestre 1896, anni 24, indicano, quale capitale assicurato con *una* quota di riparto, la somma di lire 1023; si deduce che per cinque quote l'Istituto *approssimativamente* migliorerà l'assicurazione di lire

Assicurazione a forma vita intera a premi temporanei

(*Tariffa II*).

Con il contratto di assicurazione vita intera a premio temporaneo l'Istituto si impegna di corrispondere un determinato capitale alla morte dell'assicurato, in qualunque epoca essa avvenga; l'assicurato si impegna di corrispondere il premio per un determinato numero di anni; e fino alla morte in caso di premorienza.

Esempio: Una persona di età attuale di anni 29, iscritta alla Cassa Mutua Pensioni di Torino dal 1° semestre del 1900 per n. 4 quote, desidererebbe ora di stipulare con l'Istituto un contratto di lire 4000 a forma vita intera premi temporanei. Chiede quale sarà approssimativamente la miglioramento di capitale che gli verrà fatta dall'Istituto se egli rilascerà le sue quote di riparto come premio unico per la stessa assicurazione.

Le tabelle pronuarie indicano per i soci iscritti nel primo semestre 1900 e di età di anni 29 la somma di lire 639 quale capitale assicurato con *una* quota di riparto; si deduce che il capitale assicurabile con 4 quote sarà approssimativamente di lire

$$639 \times 4 = 2556.$$

La suddetta persona verrà quindi complessivamente assicurata per circa lire 6500.

Assicurazione a forma mista (*Tariffa III*):

L'*Assicurazione mista* è un contratto mediante il quale l'Istituto si impegna di corrispondere un determinato capitale dopo un certo numero di anni se l'assicurato è allora in vita, o di corrispondere l'uguale capitale immediatamente agli aventi diritto qualora la morte colpisca l'assicurato prima del termine del contratto.

All'assicurato spetta l'obbligo di pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto poichè, in caso di premorienza, cessa il pagamento dei premi pur rimanendo, da parte dell'Istituto, l'obbligo del pagamento immediato agli eredi della somma assicurata.

Esempio I: Un padre di famiglia che ha attualmente anni 31 era iscritto per due quote alla Cassa Mutua Pensioni fino dal secondo semestre dell'anno 1895. Desidera ora contrarre una assicurazione a forma mista di durata anni 25, per un capitale di lire 5000. Chiede quale potrà essere approssimativamente la miglioramento del capitale assicurato rilasciando la quota di riparto della Cassa Mutua di Torino come premio unico per la stessa forma di assicurazione. Nelle tabelle proutuarie relative al contratto di assicurazione mista di durata di anni 25, ed in corrispondenza dell'anno 1895, secondo semestre, trovasi un coefficiente di 726, ossia il capitale approssimativo che l'Istituto garantirà in corrispondenza di una quota di riparto per i soci iscritti nell'anno 1895, secondo semestre è di lire 726. Se ne deduce che l'Istituto maggiorerà il capitale assicurato per circa lire $726 \times 2 = 1452$.

Complessivamente quel padre potrà quindi ritenersi assicurato per circa lire 6400.

Esempio 2: Un giovane di età attuale anni 25, si iscrisse nel primo semestre 1897 alla Cassa Mutua Pensioni di Torino per n. 3 quote mensili. Desidera ora stipulare un contratto di

assicurazione a forma mista di durata 30 anni per un capitale di lire 3000.

Chiede quale sarebbe la maggiorazione fattagli dall'Istituto Nazionale qualora egli rilasciasse le sue quote di riparto come premio unico per lo stesso contratto. Le tabelle pronuarie della mista 30 anni, in corrispondenza del primo semestre 1897, età 25, indicano un capitale assicurato per ogni quota di riparto di lire 711. Se ne deduce che la maggiorazione del capitale che egli potrà assicurare sarà di

$$711 \times 3 = 2133$$

Il giovane resterà quindi assicurato complessivamente per lire 5100 circa.

Capitale pagabile alla morte dell'assicurato
in qualunque epoca avvenga.

VITA INTERA.

Corporate Heritage
& Historical Archive

Età all'atto dell'assicurazione		1895		1894		1893	
		1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
20	1213	1273	1334	1397	1461	1526	1586
21	1192	1251	1311	1372	1435	1499	1561
22	1171	1229	1288	1348	1410	1473	1535
23	1151	1207	1265	1325	1385	1447	1508
24	1130	1186	1243	1301	1361	1422	1482
25	1109	1164	1220	1278	1335	1395	1454
26	1088	1142	1196	1253	1310	1369	1427
27	1067	1119	1173	1228	1285	1342	1399
28	1046	1097	1150	1204	1259	1315	1370
29	1024	1075	1126	1179	1233	1288	1342
30	1003	1052	1103	1155	1208	1262	1315
31	982	1030	1080	1130	1182	1235	1288
32	960	1008	1056	1106	1156	1208	1258
33	939	986	1033	1081	1131	1182	1230
34	918	964	1010	1057	1106	1155	1201
35	898	942	987	1033	1081	1129	1178
36	877	920	965	1010	1056	1103	1150
37	857	899	943	987	1032	1078	1122
38	837	879	921	964	1008	1053	1103
39	818	859	900	942	985	1029	1072
40	800	839	879	921	963	1006	1048
41	781	820	859	900	941	983	1024
42	764	801	840	879	920	961	1000
43	746	783	821	859	899	939	978
44	729	765	802	840	878	918	956
45	713	748	784	821	858	897	934
46	696	731	766	802	838	876	912
47	680	714	748	783	819	856	891
48	665	697	731	765	800	836	870
49	649	681	714	748	782	817	850
50	634	666	698	731	764	798	830
51	620	651	682	714	747	780	811
52	606	636	666	698	730	762	792
53	592	625	652	682	713	745	774
54	579	607	637	667	697	728	756
55	566	594	622	651	681	712	739
56	553	580	608	636	666	695	722
57	540	567	594	622	650	680	707
58	528	554	581	608	636	664	691
59	516	542	568	595	622	650	676
60	505	530	556	582	608	635	660

Capitale pagabile alla morte dell'assicurato
in qualunque epoca avvenga.

VITA INTERA.



Corporate Heritage
& Historical Archive

Età all'atto dell'assicurazione		1896		1897		1898	
		1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
20	1155	1098	1042	991	944	896	844
21	1134	1078	1024	973	927	880	830
22	1115	1060	1006	957	911	865	815
23	1095	1041	988	940	895	850	800
24	1076	1023	971	923	879	835	785
25	1056	1003	953	906	863	819	769
26	1036	984	934	889	846	804	754
27	1015	965	916	871	830	788	738
28	995	946	898	854	813	772	722
29	975	927	880	837	797	757	707
30	955	907	861	819	780	741	691
31	934	888	843	802	764	725	685
32	914	869	825	784	747	710	671
33	894	850	807	767	731	694	655
34	874	831	789	750	714	678	639
35	854	812	771	733	698	663	624
36	835	794	753	716	682	648	609
37	816	775	736	700	667	633	594
38	797	758	719	684	651	619	580
39	779	740	703	668	636	604	565
40	761	724	687	653	622	591	552
41	744	707	671	638	608	577	538
42	727	691	656	624	594	564	525
43	710	675	641	609	580	551	512
44	694	660	626	595	567	539	499
45	678	645	612	582	554	526	487
46	663	630	598	569	542	514	475
47	648	616	584	556	529	503	464
48	633	601	571	543	517	491	449
49	618	588	558	530	505	480	438
50	604	574	545	518	494	469	426
51	590	562	533	506	482	458	415
52	577	548	521	495	471	448	405
53	564	536	509	484	461	438	395
54	551	524	497	473	450	428	382
55	538	512	486	462	440	418	369
56	526	500	475	451	430	408	356
57	514	489	464	441	420	399	343
58	503	478	454	431	411	390	330
59	492	467	444	422	402	382	317
60	481	457	434	413	393	373	304

Capitale pagabile alla morte dell'assicurato
in qualunque epoca avvenga.

VITA INTERA.

Corporate Heritage
& Historical Archive

Età all'atto dell'assicurazione		CAPITALE ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO PER I SOCI INSCRITTI NEL						Età all'atto dell'assicurazione	
		1899		1900		1901			
		1° semestre		2° semestre		1° semestre		2° semestre	
20	849	802	756	713	673	633	633	20	633
21	833	788	743	701	661	622	622	21	622
22	819	774	730	689	649	611	611	22	611
23	805	760	717	677	638	600	600	23	600
24	790	747	705	664	626	589	589	24	589
25	776	733	691	652	615	578	578	25	578
26	761	719	678	640	603	567	567	26	567
27	746	705	665	627	591	556	556	27	556
28	731	691	652	615	580	545	545	28	545
29	716	677	639	602	568	534	534	29	534
30	701	663	625	590	556	523	523	30	523
31	686	649	612	577	544	512	512	31	512
32	672	635	599	565	532	501	501	32	501
33	657	621	586	552	521	490	490	33	490
34	642	607	573	540	509	479	479	34	479
35	628	593	560	528	498	468	468	35	468
36	613	580	547	516	486	457	457	36	457
37	599	566	534	504	475	447	447	37	447
38	586	553	522	492	464	437	437	38	437
39	572	541	510	481	454	427	427	39	427
40	559	528	499	470	443	417	417	40	417
41	546	516	487	459	433	408	408	41	408
42	534	505	476	449	423	398	398	42	398
43	522	493	465	439	414	389	389	43	389
44	510	482	455	429	404	380	380	44	380
45	498	471	444	419	395	372	372	45	372
46	487	460	434	409	386	363	363	46	363
47	476	450	424	400	377	355	355	47	355
48	465	439	414	391	368	347	347	48	347
49	454	429	405	382	360	339	339	49	339
50	444	419	396	373	352	331	331	50	331
51	434	410	387	365	344	323	323	51	323
52	424	400	378	356	336	316	316	52	316
53	414	392	369	348	328	309	309	53	309
54	405	383	361	340	321	302	302	54	302
55	396	374	353	333	314	295	295	55	295
56	387	365	345	325	306	288	288	56	288
57	378	357	337	318	299	282	282	57	282
58	369	349	329	311	293	275	275	58	275
59	361	341	322	304	286	269	269	59	269
60	353	334	315	297	280	263	263	60	263

Capitale pagabile alla morte dell'assicurato
in qualunque epoca avvenga.

VITA INTERA.


Corporate Heritage
& Historical Archive

Età all'atto dell'assicurazione	1902		1903		1904	
	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
20	594	556	484	449	416	20
21	583	546	475	441	408	21
22	573	537	501	433	401	22
23	563	527	493	426	394	23
24	553	518	484	418	387	24
25	543	508	475	410	380	25
26	533	499	466	402	373	26
27	522	489	457	395	366	27
28	512	479	448	387	358	28
29	501	470	438	379	351	29
30	491	460	429	371	344	30
31	481	450	420	363	336	31
32	470	440	411	355	329	32
33	460	431	402	347	322	33
34	450	421	393	340	315	34
35	439	411	384	332	308	35
36	429	402	375	324	301	36
37	420	393	367	317	294	37
38	410	384	358	310	287	38
39	401	375	350	303	280	39
40	391	367	342	296	274	40
41	383	358	335	289	268	41
42	374	350	327	282	262	42
43	365	342	319	276	256	43
44	357	334	312	270	250	44
45	349	327	305	264	244	45
46	341	319	298	258	239	46
47	333	312	291	252	233	47
48	325	305	285	246	228	48
49	318	298	278	240	223	49
50	311	291	272	235	217	50
51	304	284	265	229	212	51
52	297	278	259	224	208	52
53	290	272	254	219	203	53
54	283	265	248	214	198	54
55	277	259	242	209	194	55
56	271	253	237	204	189	56
57	264	248	231	200	185	57
58	259	242	226	195	181	58
59	253	237	221	191	177	59
60	247	232	216	187	173	60

Capitale pagabile alla morte dell'assicurato
in qualunque epoca avvenga.

Età all'atto dell'assicurazione		CAPITALE ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO PER I SOCI INSCRITTI NEL			
		1905		1906	
Età all'atto dell'assicurazione		1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
20	20	384	354	324	295
21	21	378	348	318	290
22	22	371	342	313	285
23	23	365	336	307	280
24	24	358	330	302	275
25	25	351	323	296	270
26	26	345	317	291	265
27	27	338	311	285	259
28	28	331	305	279	254
29	29	324	299	274	249
30	30	318	292	268	244
31	31	311	286	262	239
32	32	304	280	257	234
33	33	298	274	251	228
34	34	291	268	245	223
35	35	284	262	240	218
36	36	278	256	234	213
37	37	272	250	229	208
38	38	265	244	224	204
39	39	259	239	219	199
40	40	253	233	214	194
41	41	248	228	209	190
42	42	242	223	204	186
43	43	236	218	199	182
44	44	231	213	195	177
45	45	226	208	190	173
46	46	221	203	186	169
47	47	216	198	182	165
48	48	211	194	178	162
49	49	206	189	173	158
50	50	201	185	169	155
51	51	196	181	166	151
52	52	192	177	162	147
53	53	188	173	158	144
54	54	183	169	155	141
55	55	179	165	151	138
56	56	175	161	148	134
57	57	171	158	144	131
58	58	167	154	141	128
59	59	164	151	138	126
60	60	160	147	135	123

Capitale pagabile alla morte dell'assicurato
in qualunque epoca avvenga.



Corporate Heritage
& Historical Archive

Età all'atto dell'assicurazione		CAPITALE ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO PER I SOCI INSCRITTI NEL				Età all'atto dell'assicurazione	
		1907		1908			
		1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre		
20	267	239	222	208	185	20	185
21	262	235	208	201	182	21	182
22	258	231	204	201	179	22	179
23	253	227	201	197	176	23	176
24	249	223	197	193	172	24	172
25	244	219	193	189	169	25	169
26	239	214	190	186	166	26	166
27	235	210	186	182	163	27	163
28	230	206	182	179	160	28	160
29	225	202	179	175	156	29	156
30	221	198	175	171	153	30	153
31	216	193	171	167	150	31	150
32	211	189	167	164	147	32	147
33	207	185	164	161	143	33	143
34	202	181	160	157	140	34	140
35	197	177	157	149	137	35	137
36	193	173	153	146	134	36	134
37	189	169	149	143	131	37	131
38	184	165	146	140	128	38	128
39	180	161	143	137	125	39	125
40	176	158	139	134	122	40	122
41	172	154	136	131	119	41	119
42	168	150	133	128	116	42	116
43	164	147	130	125	114	43	114
44	160	144	127	122	111	44	111
45	157	140	124	119	109	45	109
46	153	137	121	116	106	46	106
47	150	134	119	113	104	47	104
48	146	131	116	110	101	48	101
49	142	128	113	107	99	49	99
50	140	125	111	105	97	50	97
51	136	122	108	103	95	51	95
52	133	119	106	101	92	52	92
53	130	117	103	99	90	53	90
54	127	114	101	97	88	54	88
55	124	111	99	95	86	55	86
56	122	109	96	93	84	56	84
57	119	106	94	91	82	57	82
58	116	104	92	89	81	58	81
59	114	102	90	87	79	59	79
60	111	100	88	85	77	60	77

ASSICURAZIONE MISTA.

Capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo 20 anni, od immediatamente agli aventi diritto qualora la morte lo colpisca prima del termine dei 20 anni.

Età all'atto dell'assicurazione	1893		1894		1895	
	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre

CAPITALE ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO PER I SOCI INSCRITTI NEL

20	812	777	743	710	677	646	20
21	812	777	743	710	677	645	21
22	811	776	742	709	677	645	22
23	811	776	742	709	677	645	23
24	811	776	742	709	676	645	24
25	810	776	742	709	676	644	25
26	810	775	741	708	676	644	26
27	809	775	741	707	675	643	27
28	808	774	740	707	674	643	28
29	807	773	739	706	673	642	29
30	806	771	738	705	672	641	30
31	805	770	736	703	671	640	31
32	803	769	735	702	670	638	32
33	801	767	733	700	668	637	33
34	799	765	731	699	667	635	34
35	797	763	729	697	665	633	35
36	794	760	727	694	663	631	36
37	792	758	725	692	660	629	37
38	789	755	722	690	658	627	38
39	786	752	719	687	656	625	39
40	783	749	717	684	653	622	40
41	780	746	714	682	650	620	41
42	776	743	710	678	647	617	42
43	772	739	707	675	644	614	43
44	768	735	703	671	641	611	44
45	763	726	694	663	633	603	45
46	758	726	694	663	633	603	46
47	753	721	689	658	628	598	47
48	747	715	684	653	623	594	48
49	741	709	678	647	618	589	49
50	734	702	672	642	612	583	50
51	727	696	665	635	606	578	51
52	719	688	658	629	600	572	52
53	711	681	651	622	593	565	53
54	703	673	643	614	586	559	54
55	693	664	635	606	578	551	55

Capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo 20 anni, od immediatamente agli aventi diritto qualora la morte lo colpisca prima del termine dei 20 anni.

ASSICURAZIONE MISTA.

Durata anni 20.

Età all'atto dell'assicurazione		CAPITALE ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO PER I SOCI INSCRITTI NEL			
		1899		1900	
1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
1901					

55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20		
385	391	395	400	404	408	412	415	419	422	424	427	429	431	433	435	437	439	440	442	443	444	445	446	447	448	449	449	450	450	451	451	451	451	451	451	451	451
364	369	374	378	382	385	389	392	396	398	401	403	406	408	410	411	413	414	416	417	419	420	421	422	423	423	424	425	425	426	426	426	426	426	426	426	427	427
344	348	353	356	360	364	367	370	373	376	378	381	383	385	386	388	390	391	392	394	395	396	397	398	399	399	400	401	401	401	402	402	402	402	402	402	402	402
324	328	332	336	340	343	346	349	352	354	357	359	361	363	364	366	367	369	370	371	372	374	374	375	376	377	377	378	378	379	379	379	379	379	379	379	379	380
306	310	313	317	320	323	326	329	332	334	336	338	340	342	344	345	346	348	349	350	351	352	353	354	355	355	356	356	357	357	357	357	357	357	358	358	358	358
288	291	295	298	301	304	307	310	312	314	316	318	320	322	323	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	334	335	335	335	336	336	336	336	336	337	337	337	337
55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	20	

Capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo 20 anni, od immediatamente agli aventi diritto qualora la morte lo colpisca prima del termine dei 20 anni.

Età all'atto dell'assicurazione		1904		1903		1902	
		1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
20	21	239	239	257	257	296	296
21	22	239	239	257	257	296	296
22	23	238	238	257	257	296	296
23	24	238	238	257	257	296	296
24	25	238	238	257	257	296	296
25	26	238	238	257	257	295	295
26	27	238	238	256	256	295	295
27	28	237	237	256	256	294	294
28	29	237	237	255	255	294	294
29	30	237	237	255	255	293	293
30	31	237	237	254	254	292	292
31	32	236	236	254	254	292	292
32	33	236	236	253	253	291	291
33	34	236	236	252	252	290	290
34	35	234	234	252	252	289	289
35	36	234	234	251	251	288	288
36	37	233	233	250	250	286	286
37	38	232	232	249	249	285	285
38	39	231	231	248	248	284	284
39	40	230	230	247	247	283	283
40	41	229	229	246	246	283	283
41	42	228	228	245	245	281	281
42	43	227	227	243	243	280	280
43	44	226	226	242	242	278	278
44	45	224	224	240	240	276	276
45	46	223	223	239	239	274	274
46	47	221	221	237	237	272	272
47	48	220	220	235	235	270	270
48	49	218	218	232	232	268	268
49	50	216	216	230	230	265	265
50	51	214	214	228	228	262	262
51	52	211	211	225	225	259	259
52	53	209	209	223	223	256	256
53	54	207	207	220	220	254	254
54	55	205	205	218	218	252	252
55	56	203	203	216	216	250	250
56	57	202	202	214	214	247	247
57	58	200	200	211	211	245	245
58	59	198	198	209	209	242	242
59	60	196	196	207	207	240	240
60	61	194	194	205	205	237	237
61	62	191	191	202	202	235	235
62	63	189	189	200	200	232	232
63	64	189	189	199	199	230	230
64	65	189	189	197	197	228	228
65	66	189	189	195	195	225	225
66	67	189	189	193	193	222	222
67	68	189	189	191	191	219	219
68	69	189	189	189	189	216	216
69	70	189	189	187	187	213	213
70	71	189	189	185	185	210	210
71	72	189	189	183	183	207	207
72	73	189	189	181	181	204	204
73	74	189	189	179	179	201	201
74	75	189	189	177	177	198	198
75	76	189	189	175	175	195	195
76	77	189	189	173	173	192	192
77	78	189	189	171	171	189	189
78	79	189	189	169	169	186	186
79	80	189	189	167	167	183	183
80	81	189	189	165	165	180	180
81	82	189	189	163	163	177	177
82	83	189	189	161	161	174	174
83	84	189	189	159	159	171	171
84	85	189	189	157	157	168	168
85	86	189	189	155	155	165	165
86	87	189	189	153	153	162	162
87	88	189	189	151	151	159	159
88	89	189	189	149	149	156	156
89	90	189	189	147	147	153	153
90	91	189	189	145	145	150	150
91	92	189	189	143	143	147	147
92	93	189	189	141	141	144	144
93	94	189	189	139	139	141	141
94	95	189	189	137	137	138	138
95	96	189	189	135	135	135	135
96	97	189	189	133	133	132	132
97	98	189	189	131	131	129	129
98	99	189	189	129	129	126	126
99	100	189	189	127	127	123	123
100	101	189	189	125	125	120	120
101	102	189	189	123	123	117	117
102	103	189	189	121	121	114	114
103	104	189	189	119	119	111	111
104	105	189	189	117	117	108	108
105	106	189	189	115	115	105	105
106	107	189	189	113	113	102	102
107	108	189	189	111	111	99	99
108	109	189	189	109	109	96	96
109	110	189	189	107	107	93	93
110	111	189	189	105	105	90	90
111	112	189	189	103	103	87	87
112	113	189	189	101	101	84	84
113	114	189	189	99	99	81	81
114	115	189	189	97	97	78	78
115	116	189	189	95	95	75	75
116	117	189	189	93	93	72	72
117	118	189	189	91	91	69	69
118	119	189	189	89	89	66	66
119	120	189	189	87	87	63	63
120	121	189	189	85	85	60	60
121	122	189	189	83	83	57	57
122	123	189	189	81	81	54	54
123	124	189	189	79	79	51	51
124	125	189	189	77	77	48	48
125	126	189	189	75	75	45	45
126	127	189	189	73	73	42	42
127	128	189	189	71	71	39	39
128	129	189	189	69	69	36	36
129	130	189	189	67	67	33	33
130	131	189	189	65	65	30	30
131	132	189	189	63	63	27	27
132	133	189	189	61	61	24	24
133	134	189	189	59	59	21	21
134	135	189	189	57	57	18	18
135	136	189	189	55	55	15	15
136	137	189	189	53	53	12	12
137	138	189	189	51	51	9	9
138	139	189	189	49	49	6	6
139	140	189	189	47	47	3	3
140	141	189	189	45	45	0	0
141	142	189	189	43	43		
142	143	189	189	41	41		
143	144	189	189	39	39		
144	145	189	189	37	37		
145	146	189	189	35	35		
146	147	189	189	33	33		
147	148	189	189	31	31		
148	149	189	189	29	29		
149	150	189	189	27	27		
150	151	189	189	25	25		
151	152	189	189	23	23		
152	153	189	189	21	21		
153	154	189	189	19	19		
154	155	189	189	17	17		
155	156	189	189	15	15		
156	157	189	189	13	13		
157	158	189	189	11	11		
158	159	189	189	9	9		
159	160	189	189	7	7		
160	161	189	189	5	5		
161	162	189	189	3	3		
162	163	189	189	1	1		
163	164	189	189				
164	165	189	189				
165	166	189	189				
166	167	189	189				
167	168	189	189				
168	169	189	189				
169	170	189	189				
170	171	189	189				
171	172	189	189				
172	173	189	189				
173	174	189	189				
174	175	189	189				
175	176	189	189				
176	177	189	189				
177	178	189	189				
178	179	189	189				
179	180	189	189				
180	181	189	189				
181	182	189	189				
182	183	189	189				

Capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo 20 anni, od immediatamente agli aventi diritto qualora la morte lo colpisca prima del termine dei 20 anni.

ASSICURAZIONE MISTA.

Corporate Heritage & Historical Archive

Dotata anni 20.

Età all'atto dell'assicurazione		CAPITALE ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO PER I SOCI INSCRITTI NEL					
		1905		1906			
1° semestre		2° semestre		1° semestre		2° semestre	
20	205	188	188	172	157		
21	204	188	188	172	157		
22	204	188	188	172	157		
23	204	188	188	172	157		
24	204	188	188	172	157		
25	204	188	188	172	157		
26	204	188	188	172	157		
27	204	188	188	172	156		
28	204	187	187	172	156		
29	203	187	187	171	156		
30	203	187	187	171	156		
31	203	187	186	171	156		
32	202	186	186	171	155		
33	202	186	186	170	155		
34	201	185	185	170	155		
35	201	185	184	169	154		
36	200	184	184	169	154		
37	199	184	183	168	153		
38	199	183	182	167	153		
39	198	182	182	167	152		
40	197	181	181	166	151		
41	196	180	180	166	151		
42	195	179	179	165	150		
43	194	178	178	164	149		
44	193	177	177	163	148		
45	192	176	176	161	147		
46	191	175	173	160	146		
47	190	173	172	159	146		
48	188	172	170	157	144		
49	187	170	168	156	143		
50	185	168	167	154	142		
51	183	167	165	153	141		
52	181	165	163	151	139		
53	179	163	161	149	138		
54	177	161	159	147	134		
55	175	158	156	144	133		

Capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo 20 anni, od immediatamente agli aventi diritto qualora la morte lo colpisca prima del termine dei 20 anni.

Capitale ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO PER I SOCI INSCRITTI NEL		1907		1908	
Età all'atto dell'assicurazione	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	Età all'atto dell'assicurazione
	20	142	127	113	98
21	142	127	112	98	21
22	142	127	112	98	22
23	142	127	112	98	23
24	142	127	112	98	24
25	142	127	112	98	25
26	142	127	112	98	26
27	142	127	112	98	27
28	141	127	112	98	28
29	141	126	112	98	29
30	141	126	112	98	30
31	141	126	112	98	31
32	140	126	111	97	32
33	140	125	111	97	33
34	140	125	111	97	34
35	139	125	110	97	35
36	139	124	110	96	36
37	138	124	110	96	37
38	138	124	109	96	38
39	137	123	109	95	39
40	137	123	109	95	40
41	136	122	108	95	41
42	136	122	108	94	42
43	135	121	107	94	43
44	134	120	106	93	44
45	134	120	106	93	45
46	133	119	105	92	46
47	132	118	104	91	47
48	131	117	104	91	48
49	130	116	103	90	49
50	128	115	102	89	50
51	127	114	101	88	51
52	126	113	100	87	52
53	124	111	99	86	53
54	123	110	97	85	54
55	121	109	96	84	55

Capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo 25 anni, od immediatamente agli aventi diritto qualora la morte lo colpisca prima del termine dei 25 anni.

ASSICURAZIONE MISTA.

Durata anni 25.

Età all'atto dell'assicurazione		CAPITALE ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO PER I SOCI INSCRITTI NEL				Età all'atto dell'assicurazione	
		1893		1894			
1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
20	933	892	853	815	777	741	620
21	931	891	852	814	776	740	629
22	930	890	851	813	776	739	638
23	929	889	850	812	775	739	646
24	928	888	849	811	774	738	654
25	927	887	848	810	773	737	660
26	925	886	847	809	772	736	669
27	924	884	845	807	770	734	678
28	922	882	844	806	769	733	686
29	919	880	841	804	767	731	692
30	917	877	839	801	765	729	697
31	914	875	836	799	762	726	701
32	910	871	833	796	759	724	706
33	907	868	830	793	756	721	710
34	902	864	826	789	753	717	710
35	898	860	822	785	749	714	710
36	893	855	817	781	745	710	691
37	888	850	813	776	741	706	697
38	882	844	807	771	736	701	697
39	876	839	802	766	731	697	697
40	870	833	796	760	726	691	691
41	863	826	790	755	720	686	686
42	856	819	784	748	714	680	686
43	848	812	776	742	708	674	686
44	840	804	769	735	701	668	686
45	831	796	761	727	694	661	686
46	822	787	753	719	686	654	686
47	812	778	744	710	678	646	686
48	802	768	734	701	669	638	686
49	791	757	724	692	660	629	686
50	780	747	714	682	651	620	686

ASSICURAZIONE MISTA.

Corporate Heritage & Historical Archive

Capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo 25 anni, od immediatamente agli aventi diritto qualora la morte lo colpisca prima del termine dei 25 anni.

Età all'atto dell'assicurazione	1896		1897		1898	
	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre

20	705	670	636	605	576	547
21	704	669	636	604	576	547
22	704	669	635	604	575	547
23	703	668	634	603	575	546
24	702	668	634	603	574	545
25	701	667	633	602	573	544
26	700	666	632	601	572	543
27	699	664	631	600	571	542
28	697	663	629	598	570	541
29	696	661	628	597	568	540
30	694	659	626	595	567	538
31	691	657	624	593	565	537
32	689	655	622	591	563	535
33	686	652	619	589	561	532
34	683	649	616	586	558	530
35	679	646	613	583	555	527
36	676	642	610	580	552	524
37	672	639	606	576	549	524
38	667	635	602	573	545	518
39	663	630	598	569	542	515
40	658	626	594	565	538	511
41	653	621	589	560	534	507
42	648	616	584	552	529	503
43	642	610	579	551	525	498
44	636	604	574	545	520	493
45	629	598	568	540	514	488
46	622	591	561	534	508	483
47	615	584	555	527	502	477
48	607	577	548	521	496	471
49	599	569	540	514	489	465
50	590	561	533	506	482	458

CAPITALE ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO PER I SOCI INSCRITTI NEL

Età all'atto dell'assicurazione

Età all'atto dell'assicurazione

Capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo 25 anni, od immediatamente agli aventi diritto qualora la morte lo colpisca prima del termine dei 25 anni.

Età all'atto dell'assicurazione		CAPITALE ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO PER I SOCI INSCRITTI NEL					
		1899		1900		1901	
Età all'atto dell'assicurazione		1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
		20	20	518	490	462	436
21	21	517	489	461	435	410	386
22	22	517	489	461	435	410	386
23	23	516	488	460	434	409	385
24	24	516	488	460	434	409	385
25	25	515	487	459	433	408	384
26	26	514	486	459	432	408	384
27	27	513	485	458	432	407	383
28	28	512	484	457	431	406	382
29	29	511	483	456	430	405	381
30	30	510	482	454	428	404	380
31	31	508	480	453	427	403	379
32	32	506	478	451	425	401	377
33	33	504	476	449	424	399	376
34	34	502	474	447	422	398	374
35	35	499	472	445	420	396	372
36	36	497	469	443	417	394	370
37	37	494	466	440	415	391	368
38	38	490	463	437	412	389	366
39	39	487	460	434	410	386	363
40	40	484	457	431	407	383	361
41	41	480	453	428	403	380	358
42	42	476	450	424	400	377	355
43	43	472	446	420	396	374	352
44	44	467	441	416	393	370	348
45	45	462	437	412	389	366	345
46	46	457	432	407	384	362	341
47	47	452	427	403	380	358	337
48	48	446	421	398	375	353	333
49	49	440	416	397	370	349	328
50	50	434	410	387	365	344	323

Capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo 25 anni, od immediatamente agli aventi diritto qualora la morte lo colpisca prima del termine dei 25 anni.

ASSICURAZIONE MISTA.

u rt anni 25

Età all'atto dell'assicurazione		CAPITALE ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO PER I SOCI INSCRITTI NEL			
		1905		1906	
Età all'atto dell'assicurazione		1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
20	235	216	216	198	180
21	234	216	216	198	180
22	234	216	216	197	180
23	234	215	215	197	180
24	234	215	215	197	179
25	233	215	215	197	179
26	233	215	214	197	179
27	233	214	214	196	179
28	232	214	214	196	178
29	232	213	213	195	178
30	231	213	213	195	177
31	230	212	212	194	177
32	229	211	211	193	176
33	228	210	210	193	175
34	227	209	209	192	175
35	226	208	208	191	174
36	225	207	207	190	173
37	224	206	206	189	172
38	222	205	205	187	171
39	221	203	203	186	169
40	219	202	202	185	168
41	217	200	200	183	167
42	216	198	198	182	166
43	214	197	197	180	164
44	212	195	195	178	162
45	209	193	193	177	161
46	207	191	191	175	159
47	205	188	188	173	157
48	202	186	186	170	155
49	199	183	183	168	153
50	196	181	181	166	151

ASSICURAZIONE MISTA.

Capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo 25 anni, od immediatamente agli aventi diritto qualora la morte lo colpisca prima del termine dei 25 anni.

Età all'atto dell'assicurazione	1907		1908		Età all'atto dell'assicurazione
	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	
	20	163	146	129	
21	163	146	129	113	21
22	163	146	129	113	22
23	163	146	129	113	23
24	162	145	129	113	24
25	162	145	128	112	25
26	162	145	128	112	26
27	162	145	128	112	27
28	161	144	128	112	28
29	161	144	127	111	29
30	160	144	127	111	30
31	160	143	127	111	31
32	159	143	126	110	32
33	159	142	126	110	33
34	158	141	125	109	34
35	157	141	124	109	35
36	156	140	124	108	36
37	155	139	123	108	37
38	154	138	122	107	38
39	153	137	121	106	39
40	152	136	121	105	40
41	151	135	120	105	41
42	150	134	119	104	42
43	148	133	118	103	43
44	147	132	116	102	44
45	145	130	115	101	45
46	144	129	114	100	46
47	142	127	113	99	47
48	140	126	111	97	48
49	138	124	110	96	49
50	136	122	108	95	50

CAPITALE ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO PER I SOGI INSCRITTI NEL



Capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo 30 anni, od immediatamente agli aventi diritto qualora la morte lo colpisca prima del termine dei 30 anni.

ASSICURAZIONE MISTA.

Durata anni 30.

Età all'atto dell'assicurazione	1893		1894		1895	
	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
	20	1053	1008	964	920	878
21	1051	1006	962	919	876	835
22	1049	1004	960	917	875	834
23	1047	1002	958	915	873	832
24	1045	1000	956	913	871	830
25	1042	997	954	911	869	828
26	1039	994	951	908	867	826
27	1036	991	948	905	864	823
28	1032	987	944	902	860	820
29	1029	985	942	900	859	818
30	1022	978	936	894	853	813
31	1017	973	930	889	848	808
32	1010	967	925	883	843	803
33	1003	961	918	877	837	798
34	996	953	912	871	831	792
35	988	946	904	864	824	785
36	979	937	896	856	817	778
37	970	928	888	848	809	771
38	960	919	879	839	801	763
39	950	909	869	830	792	755
40	939	899	860	821	783	747
41	928	888	849	811	774	738
42	916	877	838	801	764	728
43	904	865	827	790	754	718
44	891	853	815	779	743	708
45	877	839	803	767	731	697

CAPITALE ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO PER I SOCI INSCRITTI NEL



ASSICURAZIONE MISTA.

Capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo 30 anni, od immediatamente agli aventi diritto qualora la morte lo colpisca prima del termine dei 30 anni.

Età all'atto dell'assicurazione	1896		1897		1898	
	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre

20	797	757	719	684	651	618
21	795	756	717	682	650	617
22	794	754	716	681	649	616
23	792	753	715	680	647	615
24	790	751	713	678	646	613
25	788	749	711	676	644	612
26	786	747	709	675	642	610
27	784	745	707	672	640	608
28	781	742	704	670	638	606
29	779	740	703	668	637	605
30	773	735	698	664	632	600
31	769	731	694	660	629	597
32	765	727	690	656	625	593
33	759	722	685	651	621	589
34	754	716	680	647	616	585
35	748	711	675	641	611	580
36	741	704	669	636	606	575
37	734	698	662	630	600	570
38	726	691	656	623	594	564
39	719	683	649	617	587	558
40	711	676	641	610	581	552
41	702	667	634	602	574	545
42	693	659	626	595	567	538
43	684	650	617	587	559	531
44	674	641	608	578	551	523
45	664	631	599	569	542	515

Capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo 30 anni, od immediatamente agli aventi diritto qualora la morte lo colpisca prima del termine dei 30 anni.

ASSICURAZIONE MISTA.

Durata anni 30.

21

Età all'atto dell'assicurazione	CAPITALE ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO PER I SOCI INSCRITTI NEL					
	1899		1900		1901	
	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
	585	584	552	551	436	435

20	585	553	522	492	464	436	20
21	584	552	521	491	463	436	21
22	583	551	520	490	462	435	22
23	582	550	519	489	461	434	23
24	581	549	518	488	460	433	24
25	579	547	516	487	459	432	25
26	578	546	515	486	458	431	26
27	576	544	513	484	456	429	27
28	573	542	511	482	455	428	28
29	572	541	510	481	454	427	29
30	568	537	507	478	450	424	30
31	565	534	504	475	448	421	31
32	562	531	501	472	445	419	32
33	558	527	497	469	442	416	33
34	554	523	494	466	439	413	34
35	549	519	490	462	435	410	35
36	544	514	485	458	432	406	36
37	539	510	481	453	427	402	37
38	534	504	476	449	423	398	38
39	528	499	471	444	419	394	39
40	522	493	465	439	414	389	40
41	516	487	460	434	409	385	41
42	509	481	454	428	404	380	42
43	502	475	448	422	398	375	43
44	495	468	441	416	393	369	44
45	487	461	435	410	386	364	45



ASSICURAZIONE MISTA.

Capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo 30 anni, od immediatamente agli aventi diritto qualora la morte lo colpisca prima del termine dei 30 anni.

Età all'atto dell'assicurazione	1° semestre		2° semestre		1902		1903		1904	
	1°		2°		1°		2°		1°	
	Età all'atto dell'assicurazione		Età all'atto dell'assicurazione		Età all'atto dell'assicurazione		Età all'atto dell'assicurazione		Età all'atto dell'assicurazione	

CAPITALE ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO PER I SOGI INSCRITTI NEL

45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20
341	347	352	357	361	366	370	374	378	381	385	388	391	393	396	398	401	401	403	404	406	407	407	408	409	410
320	325	329	334	338	342	346	350	354	357	360	363	366	368	370	372	375	376	377	379	380	381	382	382	383	384
298	303	307	312	316	320	323	327	330	333	336	339	341	344	346	348	350	351	352	354	355	356	356	357	358	358
278	282	286	290	294	298	301	304	307	310	313	316	318	320	322	324	326	327	328	329	330	331	332	332	333	334
258	262	266	269	273	276	279	282	285	288	290	293	295	297	299	301	303	303	304	305	306	307	308	308	309	310
239	243	246	250	253	256	259	262	264	267	269	271	273	275	277	278	280	281	282	283	284	285	285	286	286	287




Capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo 30 anni, od immediatamente agli aventi diritto qualora la morte lo colpisca prima del termine dei 30 anni.

ASSICURAZIONE MISTA.

Durata anni 30.

Età all'atto dell'assicurazione		CAPITALE ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO PER I SOGI INSCRITTI NEL			
		1905		1906	
Età all'atto dell'assicurazione		1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
20	265	244	244	224	204
21	265	244	243	223	203
22	264	243	243	222	203
23	264	242	242	222	202
24	263	242	242	221	202
25	262	242	241	221	201
26	262	241	240	221	201
27	261	240	239	220	200
28	260	239	239	219	199
29	259	239	239	219	199
30	257	237	237	217	198
31	256	236	236	216	197
32	254	234	234	215	195
33	253	233	233	213	194
34	251	231	231	212	193
35	249	229	229	210	191
36	247	227	227	208	189
37	244	225	225	206	188
38	242	223	223	204	186
39	239	220	220	202	184
40	237	218	218	199	182
41	234	215	215	197	179
42	231	212	212	195	177
43	228	209	209	192	175
44	224	207	207	189	172
45	221	203	203	186	170



Capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo 30 anni, od immediatamente agli aventi diritto qualora la morte lo colpisca prima del termine dei 30 anni.

ASSICURAZIONE MISTA.

Durata anni 30.

Età all'atto dell'assicurazione	1907		1908	
	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
20	184	165	146	128
21	184	165	146	127
22	183	164	145	127
23	183	164	145	127
24	183	164	145	127
25	182	163	144	126
26	182	163	144	126
27	181	162	144	126
28	180	162	143	125
29	180	161	143	125
30	179	160	142	124
31	178	159	141	123
32	177	158	140	123
33	176	157	139	122
34	174	156	138	121
35	173	155	137	120
36	171	153	136	119
37	170	152	134	118
38	168	150	133	116
39	166	149	132	115
40	164	147	130	114
41	162	145	129	113
42	160	143	127	111
43	158	142	125	110
44	156	140	123	108
45	153	137	122	106

CAPITALE ASSICURATO CON UNA QUOTA DI RIPARTO
PER I SOCI INSCRITTI NEL



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

(Legge 4 Aprile 1912, N. 305).

DIREZIONE GENERALE ROMA

Domanda di Trasformazione

di Libretti della Cassa Pensioni di Torino in contratti a Tariffa ordinaria presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

Agenzia Gen. di Agenzia della Cassa M. P. N.° di

Allegato alla Proposta N.°; Tariffa scelta

Capitale proposto con nuovo contratto a premio annuo L.

Capitale approssimativo corrispondente quota di riparto (1) "

(1) Supposto che il socio abbia versato le quote a tutto Dicembre 1912.

Totale approssimativo capitale assicurato L.

Indicazioni della Direzione

Generalità del Socio iscritto alla Cassa Mutua di Torino.

DOMANDE		RISPOSTE	
1	Cognome, nome, paternità, professione del socio.		
2	Data di nascita (giorno, mese, anno).		
3	Luogo di nascita (comune e provincia).		
4	Luogo di residenza (indirizzo).		
5	Numero di matricola d'iscrizione alla Cassa.		
6	Mese ed anno per cui fu fatto il primo versamento.		
7	Numero di quote per cui fu associato all'inizio.		
8	Indicazione di eventuali operazioni successive (aumenti, riduzioni, sospensione ecc.).		
9	Mese ed anno per cui fu fatto l'ultimo versamento.		
10	Totale delle mensilità versate alla Cassa (escluse le spese).		

Io sottoscritto chiedo che la quota spettante sul patrimonio della Cassa venga dall'Istituto Nazionale impiegata come premio unico per migliorare la somma assicurata con la Proposta N.° di cui la presente fa parte integrante.

(Data)

Firma del socio assicurato

OSSERVAZIONI

Visto dell'Agente Gen.

Firma dell'Agente della C. M. P.

N. B. — L'Agente della Cassa deve esigere che la domanda venga dal socio riempita e firmata alla sua presenza.

Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni
per le operazioni di trasformazione delle associazioni alla Cassa Mutua
Sede locale: Via Susa, 5 - Torino

Modulo per richiesta di informazioni sulle proposte sottoscritte e per eventuali rettifiche

Proposta di assicurazione A TERMINE FISSO

(Maggiorenni)

Tariffa M. sottoscritta da
Matericola M.

Ricevuta serie **A** - N.

RICHIESTE

L'Ufficio richiedente

Torino, li

N. B. — Le richieste d'informazioni e di correzioni fanno obbligo agli Agenti di rettificare con sollecitudine i dati comunicati inesattamente; in ogni caso, si avverte che in attesa di essi le proposte restano sospese, e così il diritto degli Agenti alle relative provvigioni.

L'Agente

2

RISPOSTE

Ricevuta serie **A** - N.

Matricola N.

Tariffa N. sottoscritta da

(Maggioranni)

Proposta di assicurazione A TERMINE FISSO

Modulo per richiesta di informazioni sulle proposte sottoscritte e per eventuali rettifiche

1907/07

Sede locale: Via Susa, 5 - Torino

Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per le operazioni di trasformazione delle associazioni alla Cassa Mutua

di Agenzia N.



Corporate Heritage & Historical Archive

4

Torino, li

L'Ufficio richiedente

RICHIESTE

Ricevuta serie **B** - N.

Matricola N.

sottoscritta da

Tariffa N.

(Minorenni)

Proposta di assicurazione A TERMINE FISSO

Modulo per richiesta di informazioni sulle proposte sottoscritte e per eventuali rettifiche

NOVA

Sede locale: Via Susa, 5 - Torino

Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni
per le operazioni di trasformazione delle associazioni alla Cassa Mutua

di Agenzia N.



Corporate Heritage
& Historical Archive

L'Ufficio richiedente

RICHIESTE

Ricevuta serie **C** - N.

Matricola N.

sottoscritta da

Tariffa N.

Proposta di assicurazione A CAPITALE DIFFERITO

Modulo per richiesta di informazioni sulle proposte sottoscritte e per eventuali rettifiche

10/10/04

Sede locale: Via Susa, 5 - Torino

Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni
per le operazioni di trasformazione delle associazioni alla Cassa Mutua

di Agenzia N.



N. B. — Le richieste d'informazioni e di correzioni fanno obbligo agli Agenti di rettificare con sollecitudine i dati comunicati inesattamente; in ogni caso, si avverte che in attesa di essi le proposte restano sospese, e così il diritto degli Agenti alle relative provvigioni.

Torino, li

L'Ufficio richiedente

RICHIESTE

Ricevuta serie C - N.

Matricola N.

Tariffa N. sottoscritta da

Proposta di assicurazione A CAPITALE DIFFERITO

Modulo per richiesta di informazioni sulle proposte sottoscritte e per eventuali rettifiche



Sede locale: Via Susa, 5 - Torino

Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per le operazioni di trasformazione delle associazioni alla Cassa Mutua

di Agenzia N.



L'Agente

?

RISPOSTE

Ricevuta serie C - N.

Matricola N.

Tariffa N. sottoscritta da

Proposta di assicurazione A CAPITALE DIFFERITO

Modulo per richiesta di informazioni sulle proposte sottoscritte e per eventuali rettifiche



Sede locale: Via Susa, 5 - Torino

Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per le operazioni di trasformazione delle associazioni alla Cassa Mutua

Agenzia N. di



6

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Legge 4 Aprile 1912 N. 305

ROMA - Sede Centrale - ROMA

N. della PROPOSTA assegnato dall'Agente

N. 12

assegnato dalla Sede

GESTIONE PROVVISORIA

Per le Operazioni di trasformazione della Cassa Mutua C. I. Pensioni

Sede locale - TORINO - Via Susa, 5

(Per i soci maggiorenni e minorenni)

Per il Libretto Matricola N. 187.942

il Signor ⁽¹⁾ *N. N. di N. N.*

ha sottoscritto la PROPOSTA per trasformare la precedente associazione alla Cassa Mutua Pensioni in un contratto presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ⁽²⁾

Tariffa V con diritto a rimborso del premio unico e dei premi mensili per 10 anni, obbligandosi al versamento di quote mensili di Lire

in data

presso l'Agenzia N. 100 di Firenze.

TIMBRO DELL'AGENZIA

FIRMA DELL'AGENTE

(1) Indicare se titolare o padre o legale rappresentante dell'istestataro del libretto
(2) Indicare, specificando, la forma del contratto e il numero della tariffa scelta.

N.B. - Questa parte delle ricevute provvisorie delle PROPOSTE dev'essere conservata dall'Agente.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Legge 4 Aprile 1912 N. 305

ROMA - Sede Centrale - ROMA

N. della PROPOSTA assegnato dall'Agente

N. 12

assegnato dalla Sede

GESTIONE PROVVISORIA

Per le Operazioni di trasformazione della Cassa Mutua C. I. Pensioni

Sede locale - TORINO - Via Susa, 5

(Per i soci maggiorenni e minorenni)

Per il Libretto Matricola N. 187.942

il Signor ⁽¹⁾ *N. N. di N. N.*

ha sottoscritto la PROPOSTA per trasformare la precedente associazione alla Cassa Mutua Pensioni in un contratto presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ⁽²⁾

Tariffa V con diritto a rimborso del premio unico e dei premi mensili per 10 anni, obbligandosi al versamento di quote mensili di Lire

in data

presso l'Agenzia N. 100 di Firenze

TIMBRO DELL'AGENZIA

FIRMA DELL'AGENTE

(1) Indicare se titolare o padre o legale rappresentante dell'istestataro del libretto.
(2) Indicare, specificando, la forma del contratto e il numero della tariffa scelta.

N.B. - Questa ricevuta provvisoria della PROPOSTA dev'essere ingommata sulla facciata interna della copertina del vecchio libretto.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Legge 4 Aprile 1912 N. 305

ROMA - Sede Centrale - ROMA

N. della PROPOSTA assegnato dall'Agente *N. 28*
assegnato dalla Sede

GESTIONE PROVVISORIA

Per le Operazioni di trasformazione della Cassa Mutua C. I. Pensionsi
Sede locale - TORINO - Via Susa, 5

(Per i Soci maggiorenni)

Per il Libretto Matricola N. *78.844*

il Signor⁽¹⁾ *M. N. di N. N.*

ha sottoscritto la PROPOSTA per trasformare la precedente
associazione alla Cassa Mutua Pensionsi in un contratto
presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni⁽²⁾

*Tariffa I con diritto a rimborso del premio unico
e dei premi mensili per 15 anni,
obbligandosi al versamento di quote mensili di Dieci*
in data

presso l'Agenzia *N. 100 di Firenze*

TIMBRO DELL'AGENZIA

FIRMA DELL'AGENTE

(1) Indicare se titolare o padre o legale rappresentante dell' intestatario del libretto.
(2) Indicare, specificando, la forma del contratto e il numero della tariffa scelta.

N.B. - Questa parte delle ricevute provvisorie delle PROPOSTE dev' essere conservata dall'Agente.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Legge 4 Aprile 1912 N. 305

ROMA - Sede Centrale - ROMA

N. della PROPOSTA assegnato dall'Agente *N. 28*
assegnato dalla Sede

GESTIONE PROVVISORIA

Per le Operazioni di trasformazione della Cassa Mutua C. I. Pensionsi
Sede locale - TORINO - Via Susa, 5

(Per i Soci maggiorenni)

Per il Libretto Matricola N. *78.844*

il Signor⁽¹⁾ *M. N. di N. N.*

ha sottoscritto la PROPOSTA per trasformare la precedente
associazione alla Cassa Mutua Pensionsi in un contratto
presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni⁽²⁾

*Tariffa I con diritto a rimborso del premio unico
e dei premi mensili per 15 anni,
obbligandosi al versamento di quote mensili di Dieci*
in data

presso l'Agenzia *N. 100 di Firenze*

TIMBRO DELL'AGENZIA

FIRMA DELL'AGENTE

(1) Indicare se titolare o padre o legale rappresentante dell' intestatario del libretto.
(2) Indicare, specificando, la forma del contratto e il numero della tariffa scelta.

N.B. - Questa ricevuta provvisoria della PROPOSTA dev' essere ingommata sulla facciata interna della copertina del vecchio libretto.

8

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Legge 4 Aprile 1912 N. 305

ROMA - Sede Centrale - ROMA

N. della PROPOSTA assegnato dall'Agente *N. 23*
assegnato dalla Sede

GESTIONE PROVVISORIA

Per le Operazioni di trasformazione della Cassa Mutua C. I. Pensioni

Sede locale - TORINO - Via Susa, 5

(Per i Soci della CASSA MINORENNI)

Per il Libretto Matricola N. *350.789*

il Signor ⁽¹⁾ *M. N. di M. N.*
ha sottoscritto la PROPOSTA per trasformare la precedente
associazione alla Cassa Mutua Pensioni in un contratto
presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ⁽²⁾

*Tariffa I con diritto a rimborso del premio unico
e dei premi mensili per 15 anni,
obbligandosi al versamento di quote mensili *l. Lire*
in data*

presso l'Agenzia *l. 223 di Roma.*

TIMBRO DELL'AGENZIA

FIRMA DELL'AGENTE

(1) Indicare se titolare o padre o legale rappresentante dell'intestatario del libretto
(2) Indicare, specificando, la forma del contratto e il numero della tariffa scelta.

N.B. - Questa parte delle ricevute provvisorie delle PROPOSTE dev'essere conservata dall'Agente.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Legge 4 Aprile 1912 N. 305

ROMA - Sede Centrale - ROMA

N. della PROPOSTA assegnato dall'Agente *N. 23*
assegnato dalla Sede

GESTIONE PROVVISORIA

Per le Operazioni di trasformazione della Cassa Mutua C. I. Pensioni

Sede locale - TORINO - Via Susa, 5

(Per i Soci della CASSA MINORENNI)

Per il Libretto Matricola N. *350.789*

il Signor ⁽¹⁾ *M. N. di M. N.*
ha sottoscritto la PROPOSTA per trasformare la precedente
associazione alla Cassa Mutua Pensioni in un contratto
presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ⁽²⁾

*Tariffa I con diritto a rimborso del premio unico
e dei premi mensili per 15 anni,
obbligandosi al versamento di quote mensili *l. Lire*
in data*

presso l'Agenzia *l. 223 di Roma.*

TIMBRO DELL'AGENZIA

FIRMA DELL'AGENTE

(1) Indicare se titolare o padre o legale rappresentante dell'intestatario del libretto.
(2) Indicare, specificando, la forma del contratto e il numero della tariffa scelta.

N.B. - Questa ricevuta provvisoria della PROPOSTA dev'essere ingommata sulla facciata interna della copertina del vecchio libretto.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Legge 4 aprile 1912, n. 305 - Regolamento 5 agosto 1912, n. 939

I capitali e le rendite assicurati presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sono insequestrabili (art. 19 della Legge).

Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto Nazion. delle Assicuraz. sono garantite dallo Stato (art. 1 della Legge).

Proposta di Assicurazione a CAPITALE DIFFERITO

riservata per le sottoscrizioni dei Soci della Cassa Mutua di Torino (in liquidazione) alle condizioni speciali di tariffe deliberate dall'Istituto Nazionale a norma degli art. 4 (n. 5) e 67 del Regolamento.

Generalità del socio iscritto alla Cassa Mutua di Torino.

(Per tutti i soci: maggiorenni o minorenni)

DOMANDE		RISPOSTE	
1	Cognome, nome, paternità, professione del socio.	1	N. N. fu N. N., impiegato.
2	Data di nascita (giorno, mese, anno).	2	22 aprile 1873.
3	Luogo di nascita (comune e provincia).	3	Cavoretto (Torino)
4	Luogo di residenza (indirizzo).	4	Torino, Via Cavour, 4
5	Numero di matricola d'iscrizione alla Cassa.	5	N. 4055.
6	Mese ed anno per cui fu fatto il primo versamento.	6	Luglio 1894.
7	Numero di quote per cui fu associato all'inizio.	7	Una quota.
8	Indicazioni di eventuali operazioni successive (aumenti, riduzioni, sospensione, ecc.).	8	Aumento di 1 a 10 quote da luglio 1907.
9	Mese ed anno per cui fu fatto l'ultimo versamento.	9	Ottobre 1912.
10	Totale delle mensilità versate alla Cassa (escluse le spese).	10	796 quote mensili (settecentonovantasei).

AGENZIA N. Sede
TORINO
Prov. di //



Indicazioni della Direzione:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DOMANDE

11 Quale forma di assicurazione a capitale differito si desidera? (indicare la denominazione ed il numero della tariffa).

12 Quale durata si vuole dare al contratto?

13 Quale contributo mensile si impegna l'assicurato o il rappresentante legale contraente a versare?

14 In caso di premorienza dell'assicurato, chi sarà il beneficiario dell'eventuale rimborso dei versamenti?

15 Osservazioni particolari.
Occorre fare presente al sottoscrittore che il diritto al rimborso, in caso di morte, decorre dall'accettazione del contratto sottoscritto.

RISPOSTE

Tariffa V - Capitale differito con diritto a rimborso del premio unico e dei premi mensili.

Anni dieci.

Dieci quote mensili.

Moglie, figli o altri parenti.

Quelle che l'Agente o il Socio erederanno necessarie.

Firma del socio assicurato

N. N. (se il socio è maggiorennne).

Firma del rappresentante legale (Contraente)

N. N.

L'Agente

N. N. (e timbro dell'Agente).

N. B. - L'agente non deve limitarsi a guardare le generalità del Socio scritte nel libretto della Cassa; deve esigere dal socio nuove dichiarazioni specialmente sulla sua età, avvertendolo che in caso di comunicazioni inesatte il contratto sarebbe in seguito modificato.

Assicurazione A CAPITALE DIFFERITO

8. — Il contraente o l'assicurato che paga in gennaio tutte le quote mensili per l'anno in corso gode lo sconto di centesimi due per lira.

Prestiti sulle polizze.

Trasferimenti sulle polizze.

9. — L'Istituto può concedere prestiti ad interesse anticipato sulle polizze fino alla concorrenza della quota di riparto della Cassa Mutua di Torino impiegata a premio unico presso l'Istituto Nazionale; se, però, vi è un beneficiario del contratto di assicurazione, è necessario il di lui consenso.

10. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nei rapporti dell'Istituto Nazionale.

11. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza o con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione. E' però fatta eccezione a queste disposizioni quando si tratti di beneficiari minimi già soci della Cassa Mutua di Torino.

Pagamento delle somme assicurate.

Spese di quietanza — Competenza giudiziaria.

12. — All'atto della liquidazione l'assicurato dovrà presentare il suo certificato di nascita, e gli altri documenti che l'Istituto riterrà utili.

13. — Qualora dal certificato di nascita risulti un'età differente da quella che servi di base al contratto, il capitale verrà modificato riportandolo alla vera età dell'assicurato.

14. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane e in ispecie del titolo XIV, libro I, del Codice di Commercio.

15. — Sono a carico del beneficiario le spese di quietanza delle somme assicurate.

16. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni che possono derivare dal contratto di assicurazione.

Disposizioni preliminari.

1. — La polizza è emessa in base alle dichiarazioni fatte dall'assicurato all'atto della sua iscrizione alla Cassa Mutua Pensioni di Torino, e alle dichiarazioni fatte all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e sottoscritte nella *proposta*.

2. — La somma assicurata è formata dai capitali risultante dalla liquidazione della Cassa Mutua Pensioni di Torino, considerato come un premio unico, e dal capitale assicurato coi successivi versamenti dei premi ai quali si obbliga il contraente nella *proposta*.

3. — Assume la figura di *contraente* chi in nome proprio sottoscrive il contratto e si obbliga al pagamento dei premi; si chiama *assicurato* la persona dalla cui vita dipende il pagamento dei premi o dei capitali assicurati; si chiama *beneficiario* la persona a favore della quale è stipulato il contratto.

4. — La *proposta* è impegnativa dalla data della sottoscrizione e le dichiarazioni contenutevi servono di base alla definizione del contratto. Agli effetti della validità del contratto di assicurazione, questo ha decorrenza dal 1° mese nel quale viene sottoscritta la *proposta*.

Quote mensili — Versamenti arretrati

Cessazione dei pagamenti.

5. — I versamenti all'Istituto Nazionale devono essere fatti a quote mensili non frazionabili, per la durata e nella misura accettate nella *proposta*. Per ogni lira devono essere pagati complessivamente centesimi dieci per spese di gestione, diritti d'incasso e tasse.

6. — Il pagamento delle quote mensili scade il primo giorno di ogni mese; se le quote sono pagate durante il mese di scadenza, non è dovuto alcun supplemento; trascorso il mese di scadenza è dovuto il supplemento di centesimi cinque per ogni lira pagata in ritardo.

7. — Nel caso che il contraente o l'assicurato non eseguisca i pagamenti delle quote mensili per sei mesi, il contratto sarà ridotto alla somma assicurata col premio unico iniziale, e a quella assicurata con le quote mensili successive ridotta nella proporzione in cui il numero delle quote pagate sia al numero delle quote stipulate.



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Legge 4 aprile 1912, n. 305 - Regolamento 5 agosto 1912, n. 939

I capitali e le rendite assicurati presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sono insequestra-
 * Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto Nazion. delle Assicurazioni sono garantite dallo Stato (art. 1 della Legge).

Proposta di Assicurazione a Termine Fisso

riservata per le sottoscrizioni dei soci della Cassa Mutua di Torino (in liquidazione) alle condizioni speciali di tariffe deliberate dall'Istituto Nazionale a norma degli art. 4 (n. 5) e 67 del Regolamento.

Generalità del socio iscritto alla Cassa Mutua di Torino e dell'assicurato-contrante.
 (Per i soci minorenni).

Assume la figura di **contrante** chi in nome proprio sottoscrive il contratto e si obbliga al pagamento dei premi; si chiama **assicurato** la persona dalla cui vita dipende il pagamento dei premi e dei capitali assicurati; si chiama **beneficiario** la persona a favore della quale è stipulato il contratto. Il **socio minorenni** è il beneficiario del contratto; il rappresentante legale è l'**assicurato-contrante**.

DOMANDE		RISPOSTE	
1	Cognome, nome, paternità del minorenni, socio della Cassa.	1	N. N. di N. N.
2	Data di nascita (giorno, mese, anno).	2	15 giugno 1908.
3	Luogo di nascita (comune e provincia).	3	Iglesias (Cagliari).
4	Luogo di residenza (indirizzo).	4	Torino, via Roma, 84.
5	Numero di matricola d'iscrizione alla Cassa.	5	N. 448.623.
6	Mese ed anno per cui fu fatto il primo versamento.	6	Novembre 1909.
7	Numero di quote per cui fu associato all'inizio.	7	due quote.
8	Indicazioni di eventuali operazioni successive (aumenti, riduzioni, sospensione, ecc.).	8	//
9	Mese ed anno per cui fu fatto l'ultimo versamento.	9	Novembre 1912.
10	Totale delle mensilità versate alla Cassa (escluse le spese).	10	74 quote mensili (settantaquattro).

N. B. — L'Agente non deve limitarsi a guardare le generalità del Socio scritte nel libretto della Cassa; deve esigere dal Socio nuove dichiarazioni specialmente sulla sua età, avvertendolo che in caso di comunicazioni inesatte il contratto sarebbe in seguito modificato.

N. N. N. (e timbro dell'Agente).

Firma dell'Agente

Credete che sia di salute normale? L'aspetto mi sembra di persona sana.

Vi siete assicurato della sua identità personale? Sì, per mezzo di sicuri documenti.

Conoscete personalmente l'assicurato? No.

L'Agente deve rispondere alle seguenti domande:

N. N. N.

(Data) Torino, 15 gennaio 1913.

Firma dell'assicurato-contraente

Le dichiarazioni contenute nella presente proposta servono di base al contratto di assicurazione, e come tali il sottoscritto le riconosce corrispondenti alla verità. Inoltre accetta le prescrizioni dei contratti dell'Istituto e le condizioni di polizza.

DOMANDE		RISPOSTE	
11	Cognome, nome, paternità professione del legale rappresentante che assume la figura di assicurato-contraente.	11	N. N. fu N. N. Medico.
12	Data di nascita (giorno, mese e anno).	12	5 ottobre 1870.
13	Luogo di nascita (comune e provincia).	13	Iglesias (Cagliari).
14	Luogo di residenza (indirizzo).	14	Torino, via Roma, 84.
15	Quale forma di assicurazione a termine fisso si desidera? (indicare la denominazione ed il numero della tariffa).	15	Tariffa I - Termine fisso con diritto a rimborso del premio unico e dei premi mensili.
16	Quale durata si vuole dare al contratto?	16	Dieci anni.
17	Quale contributo mensile si impegna a versare l'assicurato-contraente?	17	Quattro quote mensili.
18	In caso di premorienza dell'assicurato-contraente, chi sarà il beneficiario dell'eventuale rimborso dei versamenti?	18	La moglie dell'assicurato contraente.
19	Quale parentela ha l'assicurato col socio minore?	19	Padre.
20	Normalmente gode buona salute l'assicurato? Ha sofferto qualche malattia? Quando? Quale?	20	L'assicurato gode buona salute; non ha presentato sofferto malattie organiche, né ha lesioni degli organi vitali.
21	Chi è il suo medico di famiglia? Lo autorizza a dare informazioni?	21	Il medico è N. N. (indirizzo) e l'assicurato consente che sia interpellato.
22	Nel caso l'Istituto lo richieda, è disposto l'assicurato a subire la visita medica?	22	Non ha alcuna difficoltà.
23	Osservazioni particolari.	23	Quelle che l'Agente o il contraente crederanno utili.

Assicurazione A TERMINE FISSO.

6. — Dopo tre anni dalla stipulazione del contratto l'Istituto non può promuovere l'azione legale di nullità per reticenze od erronee dichiarazioni sulle condizioni di salute dell'assicurato, sottoscritte nella presente *proposta*.

Quote mensili. — Versamenti arretrati. Cessazione dei pagamenti.

7. — I versamenti all'Istituto Nazionale devono essere fatti a quote mensili, non frazionabili, per la durata e nella misura accettate nella *proposta*.

8. — Il pagamento delle quote mensili scade il primo giorno di ogni mese; se le quote sono pagate durante il mese di scadenza, non è dovuto alcun supplemento; trascorso il mese di scadenza è dovuto il supplemento di centesimi cinque per ogni lira pagata in ritardo.

9. — Nel caso che il contraente o l'assicurato non eseguisca i pagamenti delle quote mensili per sei mesi, il contratto sarà ridotto alla somma assicurata col premio unico iniziale, e a quella assicurata colle quote mensili successive ridotta nella proporzione in cui il numero delle quote pagate sta al numero delle quote stipulate.

10. — Il contraente o l'assicurato che paga in gennaio tutte le quote mensili per l'anno in corso gode lo sconto di centesimi due per lira.

Prestiti sulle polizze — Trasferimenti delle polizze.

11. — L'Istituto può concedere prestiti ad interesse anticipato sulle polizze fino alla concorrenza della quota di riparto della Cassa Mutua di Torino impiegata a premio unico presso l'Istituto Nazionale; se, però, vi è un beneficiario del contratto di assicurazione, è necessario il di lui consenso.

12. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nei rapporti dell'Istituto Nazionale.

13. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza o con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione. E' però fatta eccezione a queste disposizioni quando si tratti di beneficiari minorenni già soci della Cassa Mutua di Torino.

Decadenza dei contratti per suicidio o per altre cause.

14. — Qualora la morte dell'assicurato avvenga in seguito a suicidio, prima che siano trascorsi 3 anni dall'emissione della polizza, verranno

Disposizioni preliminari.

1. — La polizza è emessa in base alle dichiarazioni fatte dall'assicurato all'atto della sua iscrizione alla Cassa Mutua Pensioni di Torino, e alle dichiarazioni fatte all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e sottoscritte nella *proposta*.

2. — La somma assicurata è formata dal capitale risultante dalla liquidazione della Cassa Mutua Pensioni di Torino, considerato come un premio unico, e dal capitale assicurato con successivi versamenti di premi ai quali si obbliga il contraente nella *proposta*.

3. — Assume la figura di *contraente* chi in nome proprio sottoscrive il contratto e si obbliga al pagamento dei premi; si chiama *assicurato* la persona dalla cui vita dipende il pagamento dei premi e dei capitali assicurati; si chiama *beneficiario* la persona a favore della quale è stipulato il contratto.

4. — La *proposta* è impegnativa dalla data della sottoscrizione e le dichiarazioni contenutevi servono di base alla definizione del contratto. Agli effetti della validità del contratto di assicurazione, questo ha decorrenza dal 1° del mese nel quale viene sottoscritta la *proposta*.

Esenzione dalla visita medica.

5. — L'Istituto non prescrive la visita medica per gli assicurandi a capitali a termine fisso; per ciò queste assicurazioni sono soggette alle seguenti limitazioni:

a) TARIFFA I: L'Istituto non è tenuto al pagamento della somma complessivamente assicurata col premio unico e col premio mensile quando la morte colpisce l'assicurato entro i primi due anni dell'assicurazione. L'Istituto, però, in questo caso mantiene l'impegno di rimborsare immediatamente il premio unico e i premi mensili versati;

b) TARIFFA II: L'Istituto non è tenuto al pagamento della somma complessivamente assicurata col premio unico e col premio mensile quando la morte colpisce l'assicurato entro i primi due anni dell'assicurazione. L'Istituto, però, in questo caso mantiene l'impegno di rimborsare immediatamente il solo premio unico;

c) TARIFFA III: L'Istituto non è tenuto al pagamento della parte della somma assicurata col premio mensile quando la morte colpisce l'assicurato entro i primi due anni dell'assicurazione. In questo caso resta però integro il diritto del beneficiario al capitale assicurato col solo premio unico iniziale, e l'Istituto mantiene l'impegno di rimborsare immediatamente i soli premi mensili versati;

d) TARIFFA IV: L'Istituto non è tenuto al pagamento della parte della somma assicurata col premio mensile quando la morte colpisce l'assicurato entro i primi due anni dell'assicurazione. In questo caso resta però integro il diritto del beneficiario al capitale assicurato col solo premio unico iniziale.

- applicare le norme che sono fissate al numero 5 per il caso in cui la morte colpisce l'assicurato nei primi due anni di assicurazione.
15. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.
- Pagamento delle somme assicurate — Spese di quietanza — Competenza giudiziaria.**
16. — Alla morte dell'assicurato, se questa avviene prima della scadenza della polizza, dovrà essere presentato all'Istituto il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, e una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa della morte.
- Questi documenti devono essere presentati entro un mese se la morte avviene nel Regno; entro tre se essa avviene in altri paesi di Europa, e non applicate le norme che sono fissate al numero 5 di Europa.
17. — Se all'epoca della liquidazione della polizza, l'assicurato è in vita dovrà presentare il suo certificato di nascita e gli altri documenti che l'Istituto riterrà utili.
18. — Qualora dal certificato di nascita risulti un'età differente da quella che servi di base al contratto, il capitale verrà modificato riportandolo alla somma che si sarebbe assicurata in base all'età vera dell'assicurato.
19. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane e in ispecie del titolo XIV, libro I, del Codice di Commercio.
20. — Sono a carico del beneficiario le spese di quietanza delle somme assicurate.
21. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che potessero derivare dal contratto di assicurazione.
- più tardi di sei mesi se la morte avviene fuori



di ROMA

Prov. di //

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Legge 4 aprile 1912, n. 305 - Regolamento 5 agosto 1912, n. 939

I capitali e le rendite assicurati presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sono insequestrabili (art. 19 della Legge).

Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto Nazion. delle Assicurazioni sono garantite dallo Stato (art. della Legge).

Proposta di Assicurazione a Termine Fisso

riservata per le sottoscrizioni dei soci della Cassa Mutua N. Corino (in liquidazione) alle condizioni speciali di tariffe deliberate dall'Istituto Nazionale a norma degli art. 4 (n. 5) e 67 del Regolamento.

Generalità del socio iscritto alla Cassa Mutua di Torino.

(Per i soci maggiorienni).

DOMANDE		RISPOSTE	
1	Cognome, nome, paternità, professione del socio.	1	N. N. di N. N. Industriale.
2	Data di nascita (giorno, mese, anno).	2	4 aprile 1876.
3	Luogo di nascita (comune e provincia).	3	Roma.
4	Luogo di residenza (indirizzo).	4	Via Nazionale, 80.
5	Numero di matricola d'iscrizione alla Cassa.	5	N. 5177.
6	Mese ed anno per cui fu fatto il primo versamento.	6	Settembre 1894.
7	Numero di quote per cui fu associato all'inizio.	7	Una quota.
8	Indicazioni di eventuali operazioni successive (aumenti, riduzioni, sospensione, ecc.).	8	Aumento a due quote da gennaio 1911.
9	Mese ed anno per cui fu fatto l'ultimo versamento.	9	Ottobre 1912.
10	Totale delle mensilità versate alla Cassa (escluse le spese).	10	240 quote mensili (duecentotquaranta).

RISPOSTE

DOMANDE

11	Quale forma di assicurazione a termine fisso si desidera? (indicare la denominazione ed il numero della tariffa).	Tariffa I - Termine fisso con diritto a rimborso del premio unico e dei premi mensili.
12	Quale durata si vuole dare al contratto?	Quindici anni.
13	Quale contributo mensile si impegna il socio assicurato a versare?	Tre quote mensili.
14	Normalmente gode buona salute l'assicurato? Ha sofferto qualche malattia? Quando? Quale?	L'assicurato gode buona salute; non ha nel passato sofferto malattie organiche, né ha lesioni degli organi vitali.
15	Chi è il suo medico di famiglia? Lo autorizza a dare informazioni?	Il medico è N. N. (indiretto) e l'assicurato consente che sia interpellato.
16	Nel caso l'Istituto lo richieda, è disposto l'assicurato a subire la visita medica?	Non ha alcuna difficoltà.
17	In caso di premorienza dell'assicurato, chi sarà il beneficiario dell'eventuale rimborso dei versamenti?	Mia moglie N. N.
18	A scadenza del contratto, chi sarà il beneficiario della somma assicurata?	Mio figlio N. N.
19	Osservazioni particolari.	Quelle che l'Agente o l'assicurato crederanno utili.

Le dichiarazioni contenute nella presente proposta servono di base al contratto di assicurazione, e come tali il sottoscritto le riconosce corrispondenti alla verità. Inoltre accetta le prescrizioni dei contratti dell'Istituto e le condizioni di polizza.

(Data) Roma, 15 gennaio 1912.

Firma del socio assicurato

N. N.

Firma per autorizzazione maritale

N. N. (se occorre).

L'Agente deve rispondere alle seguenti domande:

Conoscete personalmente l'assicurato? Sì.

Vi siete assicurato della sua identità personale? //

Credate che sia di salute normale? E a mia conoscenza che sia di buona salute e dimostri aspetto sano.

Firma dell'Agente

N. N. (Timbro dell'Agente).

N. B. - L'Agente non deve limitarsi a guardare le generalità del Socio scritte nel libretto della Cassa; deve esigere dal Socio nuove dichiarazioni specialmente sulla sua età, avvertendolo che in caso di comunicazioni inesatte il contratto sarebbe in seguito modificato.

Assicurazione A TERMINE FISSO.

Disposizioni preliminari.

1. — La polizza è emessa in base alle dichiarazioni fatte dall'assicurato all'atto della sua iscrizione alla Cassa Mutua Pensioni di Torino, e alle dichiarazioni fatte all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e sottoscritte nella *proposta*.
 2. — La somma assicurata è formata dal capitale risultante dalla liquidazione della Cassa Mutua Pensioni di Torino, considerato come un premio unico, e dal capitale assicurato coi successivi versamenti di premi ai quali si obbliga il contraente nella *proposta*.

3. — Assume la figura di *contraente* chi in nome proprio sottoscrive il contratto e si obbliga al pagamento dei premi; si chiama *assicurato* la persona dalla cui vita dipende il pagamento dei premi e dei capitali assicurati; si chiama *beneficiario* la persona a favore della quale è stipulato il contratto.
 4. — La *proposta* è impegnativa dalla data della sottoscrizione e le dichiarazioni contenutevi servono di base alla definizione del contratto. Agli effetti della validità del contratto di assicurazione, questo ha decorrenza dal 1° del mese nel quale viene sottoscritta la *proposta*.

Esenzione dalla visita medica.
 5. — L'Istituto non prescrive la visita medica per gli assicurandi a capitali a termine fisso; per ciò queste assicurazioni sono soggette alle seguenti limitazioni:
 a) TARIFFA I: L'Istituto non è tenuto al pagamento della somma complessivamente assicurata col premio unico e col premio mensile quando la morte colpisce l'assicurato entro i primi due anni dell'assicurazione. L'Istituto, però, in questo caso mantiene l'impegno di rimborsare immediatamente il premio unico e i premi mensili versati;

b) TARIFFA II: L'Istituto non è tenuto al pagamento della somma complessivamente assicurata col premio unico e col premio mensile quando la morte colpisce l'assicurato entro i primi due anni dell'assicurazione. L'Istituto, però, in questo caso mantiene l'impegno di rimborsare immediatamente il solo premio unico;
 c) TARIFFA III: L'Istituto non è tenuto al pagamento della parte della somma assicurata col premio mensile quando la morte colpisce l'assicurato entro i primi due anni dell'assicurazione. In questo caso resta però integro il diritto del beneficiario al capitale assicurato col solo premio unico iniziale, e l'Istituto mantiene l'impegno di rimborsare immediatamente i soli premi mensili versati;

d) TARIFFA IV: L'Istituto non è tenuto al pagamento della parte della somma assicurata col premio mensile quando la morte colpisce l'assicurato entro i primi due anni dell'assicurazione. In questo caso resta però integro il diritto del beneficiario al capitale assicurato col solo premio unico iniziale.

6. — Dopo tre anni dalla stipulazione del contratto l'Istituto non può promuovere l'azione legale di nullità per reticenze od erronee dichiarazioni, per la durata e nella misura accettate nella *proposta*.


7. — I versamenti all'Istituto Nazionale devono essere fatti a quote mensili, non frazionabili, per la durata e nella misura accettate nella *proposta*.
 Per ogni lira devono essere pagati complessivamente centesimi dieci per spese di gestione, diritti d'incasso e tasse.
 8. — Il pagamento delle quote mensili scade il primo giorno di ogni mese; se le quote sono pagate durante il mese di scadenza, non è dovuto alcun supplemento; trascorso il mese di scadenza ogni lira pagata in ritardo.
 9. — Nel caso che il contraente o l'assicurato non eseguisca i pagamenti delle quote mensili per sei mesi, il contratto sarà ridotto alla somma assicurata col premio unico iniziale, e a quella assicurata colle quote mensili successive ridotta nella proporzione in cui il numero delle quote pagate sta al numero delle quote stipulate.
 10. — Il contraente o l'assicurato che paga in gennaio tutte le quote mensili per l'anno in corso gode lo sconto di centesimi due per lira.

11. — L'Istituto può concedere prestiti ad interesse anticipato sulle polizze fino alla concorrenza della quota di riparto della Cassa Mutua di Torino impiegata a premio unico presso l'Istituto Nazionale; se però vi è un beneficiario del contratto di assicurazione, è necessario il di lui consenso.
 12. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nei rapporti dell'Istituto Nazionale.
 13. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza o con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione. E' però fatta eccezione a queste disposizioni, quando si tratti di beneficiari minori, già soci della Cassa Mutua di Torino.

Decadenza dei contratti per suicidio o per altre cause.
 14. — Qualora la morte dell'assicurato avvenga in seguito a suicidio, prima che siano trascorsi 3 anni dall'emissione della polizza, verranno

più tardi di sei mesi se la morte avviene fuori d'Europa.
17. — Se all'epoca della liquidazione della polizza l'assicurato è in vita, dovrà presentare il suo certificato di nascita e gli altri documenti che l'Istituto riterrà utili.
18. — Qualora dal certificato di nascita risulti un'età differente da quella che servi di base al contratto, il capitale verrà modificato riportandolo alla somma che si sarebbe assicurata in base all'età vera dell'assicurato.
18. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane e in ispecie del titolo XIV, libro 1, del Codice di Commercio.
20. — Sono a carico del beneficiario le spese di quietanza delle somme assicurate.
21. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che potessero derivare dal contratto di assicurazione.

applicare le norme che sono fissate al numero 5 per il caso in cui la morte colpisce l'assicurato nei primi due anni di assicurazione.
15. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contrattuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.
Pagamento delle somme assicurate — Spese di quietanza — Competenza giudiziaria.
16. — Alla morte dell'assicurato, se questa avviene prima della scadenza della polizza, dovrà essere presentato all'Istituto il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, e una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa della morte.
Questi documenti devono essere presentati entro un mese se la morte avviene nel Regno, entro tre se essa avviene in altri paesi d'Europa, e non



per
Renata Stacchini

desidera conferire col Sig.

Nome e Cognome

12

